

Bruxelles, 21 novembre 2019
(OR. en)

14210/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0089(COD)**

**CONSOM 310
MI 795
ENT 254
JUSTCIV 215
DENLEG 103
CODEC 1636**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE - Orientamento generale

I. **INTRODUZIONE**

1. L'11 aprile 2018 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto. Quest'ultima fa parte del pacchetto "New deal per i consumatori", che comprende due direttive¹ e una comunicazione orizzontale², finalizzate a garantire che i consumatori beneficino pienamente dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e a creare le condizioni per una concorrenza più equa tra i professionisti rispettosi della normativa.

¹ Cfr. doc. 7876/18 per l'altra proposta relativa alla modernizzazione del diritto in materia di protezione dei consumatori.

² Cfr. doc. 7875/18.

2. Il presente progetto di direttiva è volto a modernizzare e sostituire la direttiva relativa ai provvedimenti inibitori³ prevedendo provvedimenti risarcitori e provvedimenti inibitori in caso di violazioni del diritto dell'Unione che interessano un gruppo di consumatori. L'obiettivo è rafforzare l'efficacia delle azioni collettive mediante migliori norme di attuazione, in particolare nelle situazioni in cui i singoli consumatori potrebbero essere scoraggiati dall'ottenere giustizia in tribunale a causa dei costi elevati di contenzioso e/o di pretese di modesto valore. La proposta contempla anche le situazioni in cui le violazioni riguardano consumatori di più Stati membri, allo scopo di rafforzare la tutela dei consumatori in un'economia sempre più globalizzata e digitalizzata.

La direttiva relativa ai provvedimenti inibitori prevede solo azioni rappresentative per porre fine alle violazioni del diritto dei consumatori dell'UE o vietarle, ma non per intentare ricorsi collettivi volti a consentire ai singoli consumatori di ottenere, ad esempio, un risarcimento pecuniario. Di conseguenza, esistono differenze significative nella tutela degli interessi collettivi dei consumatori nell'Unione europea, in quanto alcuni Stati membri hanno introdotto procedure per intentare ricorsi collettivi, mentre altri non lo hanno fatto. Con la presente proposta i consumatori di tutti gli Stati membri disporrebbero di una procedura di azione rappresentativa relativa ai provvedimenti risarcitori nelle azioni sia nazionali sia transfrontaliere.

3. Più precisamente, la proposta autorizza gli enti legittimati a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori mediante:
- la designazione, da parte degli Stati membri, delle organizzazioni dei consumatori o di organismi pubblici in qualità di enti legittimati;
 - la proposizione di azioni rappresentative contro i professionisti responsabili di violazioni, compresi quelli domiciliati in un altro Stato membro;
 - l'introduzione di provvedimenti risarcitori, compreso in particolare il risarcimento pecuniario.

³ Direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).

La proposta mira inoltre a disciplinare gli aspetti fondamentali necessari per istituire un quadro che andrebbe integrato a livello nazionale con norme procedurali specifiche o con i meccanismi di ricorso collettivo esistenti.

Infine, il sistema proposto comprende garanzie contro il rischio di contenziosi abusivi o infondati imponendo agli enti legittimati di essere pienamente trasparenti riguardo alle loro fonti di finanziamento.

4. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 20 settembre 2018⁴.
5. La commissione competente del Parlamento europeo è la commissione giuridica (JURI). Geoffroy Didier (PPE - FR) è il relatore. La commissione JURI ha approvato la sua relazione il 6 dicembre 2018 e il Parlamento europeo ha finalizzato la sua posizione in prima lettura il 26 marzo 2019 e ha comunicato l'intenzione di avviare i negoziati con il Consiglio.

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

6. L'esame della proposta da parte del Gruppo "Protezione e informazione dei consumatori" è iniziato nell'aprile 2018 durante la presidenza bulgara. La valutazione d'impatto a corredo della proposta è stata esaminata il 24 e 25 aprile 2018 sulla base delle risposte fornite alla check-list. Nel maggio e nel giugno 2018 sono state organizzate altre due riunioni del Gruppo.
7. La discussione è proseguita sotto le presidenze austriaca e rumena, durante le quali sono state organizzate undici riunioni del Gruppo per esaminare varie proposte di compromesso della presidenza. I lavori sono proseguiti sotto la presidenza finlandese, con ampie discussioni tenutesi nel corso di dieci riunioni del Gruppo e numerose osservazioni presentate dalle delegazioni. La proposta è stata pertanto profondamente rimaneggiata, pur conservando lo spirito e gli obiettivi della proposta della Commissione.

⁴ CESE - INT/853.

8. Nel corso delle discussioni a livello di Gruppo, la proposta è stata adattata (cfr. punto III. A in appresso) per tener conto delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri. Sono state apportate anche alcune modifiche tecniche al fine di chiarire, ristrutturare e integrare la proposta ove necessario (cfr. punto III.B in appresso).

III. MODIFICHE ALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

9. Il compromesso della presidenza si basa sugli elementi fondamentali descritti qui di seguito e rappresenta un pacchetto di compromesso equo ed equilibrato sostenuto dalla maggioranza degli Stati membri.

A - Principali modifiche

a) Distinzione tra azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere (articoli 4, 4 bis e 4 ter; considerando da 9 bis a 11 nonies)

La proposta della Commissione intende consentire agli enti legittimati designati in uno Stato membro di intentare azioni rappresentative in un altro Stato membro, a condizione di soddisfare una serie di criteri, come quello di essere regolarmente costituiti e senza scopo di lucro.

La presidenza suggerisce quanto segue:

- una distinzione chiara tra azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere, con rispettive definizioni;
- criteri separati per la designazione degli enti legittimati ai fini di azioni rappresentative a livello nazionale e transfrontaliero, con criteri definiti conformemente al diritto nazionale per gli enti legittimati ai fini di azioni rappresentative nazionali (articolo 4);
- criteri comuni e rafforzati per gli enti legittimati designati ai fini di azioni rappresentative transfrontaliere (articoli 4 bis e 4 ter);

- riconoscimento reciproco degli enti legittimati designati ai fini di azioni rappresentative transfrontaliere, consentendo nel contempo agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative nazionali di esaminare l'indipendenza finanziaria di un ente legittimato in una determinata azione rappresentativa transfrontaliera e, se del caso, di negarne la capacità giuridica (articolo 4 ter, paragrafo 3, secondo comma).

b) Decisioni ricognitive (articolo 6, paragrafo 2 e considerando 4 bis)

Su richiesta degli Stati membri, la presidenza propone di sopprimere, all'articolo 6, paragrafo 2, la possibilità per l'organo giurisdizionale o amministrativo di emettere, di propria iniziativa, una decisione ricognitiva concernente la responsabilità invece di un decreto di risarcimento, pur consentendo agli Stati membri di mantenere o emanare atti legislativi relativi ad azioni volte all'adozione di una decisione ricognitiva a livello nazionale, come previsto al considerando 4 bis.

c) Ripartizione del risarcimento in caso di perdita di piccola entità (articolo 6, paragrafo 3, lettera b))

Su richiesta degli Stati membri e per ragioni di certezza del diritto, la presidenza propone di sopprimere la disposizione che prevede di destinare i risarcimenti pecuniari di importo limitato a una finalità pubblica a servizio degli interessi dei consumatori, anziché distribuirli ai consumatori che hanno subito il danno.

d) Effetti delle decisioni definitive (articolo 10; considerando 31 bis e 33)

Il compromesso della presidenza tiene conto delle preoccupazioni espresse da vari Stati membri in merito agli effetti delle decisioni definitive, in particolare in relazione all'obbligo che una decisione definitiva che accerta una violazione sia considerata come prova inconfutabile in casi analoghi, in quanto ciò potrebbe essere in contrasto con il diritto nazionale in materia di valutazione delle prove.

La presidenza propone invece di indicare che le summenzionate decisioni definitive possono essere utilizzate come prova dell'esistenza della violazione.

e) Disposizioni transitorie (articolo 20 e articolo 11; considerando 35 e 35 bis)

Su richiesta degli Stati membri, la presidenza suggerisce che la direttiva si applichi alle azioni rappresentative intentate dopo la data di applicazione della direttiva, anziché alle violazioni che hanno avuto inizio successivamente a tale data. La modifica proposta dalla presidenza è in linea con il diritto processuale e garantisce una più rapida applicazione della direttiva (articolo 20, paragrafi 1 e 2).

La presidenza ritiene inoltre che sia necessario tenere conto delle peculiarità del diritto nazionale in materia di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione (articolo 20, paragrafo 2 bis).

B - Altre modifiche

Sono state inoltre apportate altre modifiche, in particolare:

- integrazione e semplificazione dell'ambito di applicazione (articolo 2 e allegato I);
- chiarimento del funzionamento delle azioni rappresentative, in particolare per quanto riguarda le informazioni, le spese/i diritti procedurali e la distinzione tra provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori (articoli 5, 5 bis, 5 ter, 8 e 9);
- limitazione delle sanzioni al mancato rispetto di provvedimenti inibitori, di ingiunzioni a divulgare prove e degli obblighi di informazione, e mantenimento della competenza degli Stati membri per quanto riguarda l'attribuzione delle entrate generate dalle ammende (articolo 14);
- semplificazione degli obblighi di informazione per il monitoraggio e la valutazione della direttiva (articolo 18).

10. Nella riunione del 20 novembre 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha concluso che il testo sarà sottoposto al Consiglio "Competitività" del 28 novembre 2019 al fine di pervenire a un orientamento generale. Gli inserimenti di testo rispetto alla proposta della Commissione figurano in **grassetto/sottolineato** e le soppressioni sono indicate con [...] .

IV. CONCLUSIONE

La presidenza ritiene che il testo riportato nell'allegato rappresenti un compromesso equo ed equilibrato tra le opinioni espresse dalle delegazioni. Si invita il Consiglio a concordare su tale base un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 28 novembre 2019.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che
abroga la direttiva 2009/22/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (0) La globalizzazione e la digitalizzazione hanno accresciuto il rischio che un gran numero di consumatori sia danneggiato dalla stessa pratica illecita. Le violazioni del diritto dell'Unione arrecano pregiudizio ai consumatori. L'assenza di mezzi efficaci per ottenere la cessazione delle pratiche illecite e risarcire le perdite subite dai consumatori ostacola la fiducia di questi ultimi nel mercato interno.**
- (0 bis) L'assenza di strumenti efficaci di applicazione della normativa dell'Unione a tutela dei consumatori potrebbe inoltre causare distorsioni della concorrenza leale tra professionisti che commettono violazioni e professionisti rispettosi della normativa operanti a livello nazionale o transfrontaliero. Ciò potrebbe ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno.**
- (0 ter) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi. Il mercato interno dovrebbe fornire ai consumatori un valore aggiunto, inteso come qualità superiore, maggiore varietà, prezzi ragionevoli e rigide norme di sicurezza per beni e servizi, al fine di promuovere un elevato livello di protezione dei consumatori.**
- (0 quater) L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE dispongono che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE. L'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone che nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.**

[...]

(2) La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha consentito agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative principalmente volte a far cessare o vietare violazioni del diritto dell'Unione dannose per gli interessi collettivi dei consumatori. Tuttavia, tale direttiva non ha affrontato adeguatamente le problematiche relative all'applicazione della normativa in materia di protezione dei consumatori. Al fine di migliorare l'azione di deterrenza contro le pratiche illecite e ridurre il danno per i consumatori **in un mercato sempre più globalizzato e digitalizzato**, è necessario rafforzare il meccanismo di protezione degli interessi collettivi dei consumatori **per includervi provvedimenti risarcitori così come provvedimenti inibitori**. In considerazione delle numerose modifiche **necessarie**, [...] è opportuno sostituire la direttiva 2009/22/CE.

(2 bis) Le procedure di azione rappresentativa, siano esse volte ad ottenere provvedimenti inibitori o provvedimenti risarcitori, differiscono all'interno dell'Unione e offrono livelli di protezione diversi per i consumatori. Vi sono anche Stati membri in cui non esiste attualmente alcuna procedura di ricorso collettivo, il che riduce la fiducia dei consumatori e delle imprese e la loro capacità di operare nel mercato interno, crea distorsioni della concorrenza e ostacola l'efficace applicazione del diritto dell'Unione nel settore della protezione dei consumatori.

(2 ter) Affrontare tali questioni rende necessaria l'esistenza, in tutti gli Stati membri, di almeno una procedura di azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti inibitori o risarcitori che sia conforme alla presente direttiva. Azioni rappresentative efficaci ed efficienti disponibili in tutta l'Unione dovrebbero rafforzare la fiducia dei consumatori, permettere ai consumatori di esercitare i propri diritti, contribuire a una concorrenza più leale e creare condizioni di parità per i professionisti che operano nel mercato interno.

(2 quater) La presente direttiva mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori di proporre azioni rappresentative al fine di ottenere provvedimenti sia inibitori che risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione. Gli enti legittimati dovrebbero poter chiedere di far cessare o vietare una violazione e di ottenere un risarcimento, ad esempio sotto forma di indennizzo, riparazione o riduzione del prezzo, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni nazionali.

- (3) Un'azione rappresentativa dovrebbe offrire un mezzo efficace ed efficiente di tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Inoltre, dovrebbe consentire agli enti legittimati di agire per assicurare il rispetto delle relative disposizioni del diritto dell'Unione e superare gli ostacoli cui sono confrontati i consumatori che intentano azioni individuali, quali l'incertezza in merito ai propri diritti e ai meccanismi procedurali disponibili, la riluttanza psicologica ad agire e il saldo negativo tra costi e benefici attesi dall'azione individuale.
- (4) È importante assicurare il necessario equilibrio tra l'accesso alla giustizia e le garanzie procedurali contro l'abuso del contenzioso che potrebbe ostacolare indebitamente la capacità delle imprese di operare nel mercato interno. Onde prevenire l'abuso del ricorso ad azioni rappresentative, elementi quali i risarcimenti a carattere punitivo [...] dovrebbero essere evitati, mentre dovrebbero essere stabilite norme [...] su **determinati** [...] aspetti procedurali, quali la designazione **e il finanziamento** degli enti legittimati [...]. [...]

(4 bis) La presente direttiva non dovrebbe sostituire i meccanismi procedurali nazionali esistenti volti a proteggere gli interessi collettivi o individuali dei consumatori. In considerazione delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, essa lascia loro la discrezionalità di configurare l'azione rappresentativa prevista dalla presente direttiva nell'ambito di un meccanismo inibitorio o risarcitorio collettivo esistente o futuro oppure come meccanismo distinto, purché almeno un meccanismo procedurale nazionale sotto forma di azione rappresentativa sia conforme alle modalità stabilite nella presente direttiva. Per esempio, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di emanare atti legislativi relativi ad azioni volte all'adozione di una decisione ricognitiva anche se la direttiva stessa non prevede norme relative a tali azioni. Qualora a livello nazionale siano previsti meccanismi aggiuntivi a quello richiesto dalla presente direttiva, l'ente legittimato potrebbe scegliere quale meccanismo usare.

(4 ter) Conformemente al principio dell'autonomia procedurale, la presente direttiva non dovrebbe contenere disposizioni su tutti gli aspetti dei procedimenti relativi ad azioni rappresentative. Spetta pertanto agli Stati membri stabilire norme, per esempio in materia di ammissibilità, prove o mezzi di impugnazione, applicabili alle azioni rappresentative. Per esempio, dovrebbe spettare agli Stati membri decidere in merito al grado richiesto di similarità dei reclami individuali o al numero minimo di consumatori interessati da un'azione risarcitoria ai fini dell'ammissibilità del trattamento di un caso come azione rappresentativa. Tali norme nazionali non dovrebbero ostacolare l'efficace funzionamento delle azioni rappresentative previste dalla presente direttiva.

[...]

(6) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe tener conto dei recenti sviluppi in materia di protezione dei consumatori. Poiché i consumatori si muovono oggi in un mercato più vasto e sempre più digitalizzato, per offrire loro un livello elevato di protezione è necessario che, oltre al diritto generale dei consumatori, la presente direttiva copra settori [...] quali [...] la protezione dei dati, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia [...] e le telecomunicazioni [...] . [...] In particolare, poiché la domanda di servizi finanziari e di investimento da parte dei consumatori è in aumento, è importante migliorare l'applicazione del diritto dei consumatori in questi settori. Anche nel settore dei servizi digitali il mercato al consumo ha subito un'evoluzione e vi è una crescente necessità di applicare in modo più efficace il diritto dei consumatori, comprese le norme in materia di protezione dei dati.

(6 bis) La direttiva dovrebbe disciplinare le violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato I della presente direttiva nella misura in cui tali disposizioni tutelano gli interessi dei consumatori, indipendentemente dal fatto che si faccia riferimento a questi ultimi come consumatori oppure come viaggiatori, utenti, clienti, investitori al dettaglio, clienti al dettaglio, persone interessate dal trattamento dei dati o altro. La direttiva dovrebbe tuttavia tutelare gli interessi delle persone fisiche che potrebbero essere o sono state danneggiate da tali violazioni solo se dette persone possono essere considerate consumatori ai sensi della stessa direttiva. Le violazioni a danno di persone fisiche che possono essere considerate professionisti non dovrebbero essere contemplate.

(6 ter) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti giuridici elencati nell'allegato I e non dovrebbe pertanto modificare o ampliare le definizioni ivi previste né sostituire i meccanismi di applicazione eventualmente contenuti in tali atti. Per esempio, i meccanismi di applicazione previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento generale sulla protezione dei dati) o basati su quest'ultimo potrebbero, se del caso, continuare a essere usati per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

(6 quater) Per motivi di chiarezza, l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere definito con la massima precisione nell'allegato I. Se gli atti giuridici elencati nell'allegato I contengono disposizioni che non attengono alla protezione dei consumatori, è opportuno fare riferimento alle disposizioni specifiche che tutelano gli interessi dei consumatori. Tuttavia, siffatti riferimenti non sono sempre fattibili o possibili a causa della struttura di determinati atti giuridici, in particolare nel settore dei servizi finanziari, compresi i servizi di investimento.

(6 quinquies) Al fine di garantire una risposta adeguata alle violazioni del diritto dell'Unione, la cui forma e il cui volume evolvono rapidamente, è opportuno valutare, ogni volta che viene adottato un nuovo atto dell'Unione in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, se modificare l'allegato I della presente direttiva in modo da far rientrare il nuovo atto nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(6 sexies) Conformemente al diritto dell'Unione, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione dovrebbe rimanere di competenza degli Stati membri. Per esempio, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni legislative nazionali corrispondenti alle disposizioni della presente direttiva, o a talune delle sue disposizioni, per quanto riguarda le controversie che esulano dall'ambito di applicazione dell'allegato I.

(7) La Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. È pertanto opportuno disporre che, un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuti se le norme dell'Unione relative ai diritti dei passeggeri nei settori del trasporto aereo e ferroviario offrano un congruo livello di protezione dei consumatori, comparabile a quello previsto nella presente direttiva, e tragga le conclusioni necessarie per quanto riguarda l'ambito di applicazione della presente direttiva.

(7 bis) Poiché sia le procedure giudiziarie sia quelle amministrative possono tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se l'azione rappresentativa possa essere esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o del settore economico in questione. Tale decisione non deve pregiudicare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in base al quale gli Stati membri garantiscono che consumatori e professionisti abbiano il diritto di proporre un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso una decisione amministrativa presa in forza delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Tale diritto include la possibilità per le parti di ottenere una decisione che accordi la sospensione dell'applicazione della decisione contestata, conformemente al diritto nazionale.

(8) Prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE, la presente direttiva dovrebbe riguardare le violazioni sia nazionali sia transfrontaliere, in particolare quando i consumatori lesi da una violazione vivono in uno o più Stati membri diversi da quello in cui ha sede il professionista responsabile della violazione. Essa dovrebbe inoltre avere ad oggetto le violazioni che sono cessate prima dell'inizio o della conclusione dell'azione rappresentativa, poiché potrebbe comunque essere necessario prevenire il ripetersi della pratica **vietandola**, accertare che una determinata pratica costituisce una violazione e facilitare la presentazione di ricorsi da parte dei consumatori.

(9) La presente direttiva non dovrebbe stabilire norme [...] **in materia di** diritto privato internazionale per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni o il diritto applicabile **né incidere sulla loro applicazione**. Alle azioni rappresentative previste dalla presente direttiva si applicano gli strumenti del diritto dell'Unione esistenti. **In particolare, alle azioni rappresentative di cui alla presente direttiva si dovrebbero applicare il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).**

(9-bis) È opportuno osservare che il regolamento Bruxelles I bis non ha ad oggetto la competenza delle autorità amministrative né il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni adottate da tali autorità. Tali questioni dovrebbero essere demandate al diritto nazionale.

(9 bis) A seconda del caso, un ente legittimato potrebbe essere autorizzato, conformemente alle norme in materia di diritto internazionale privato, a proporre un'azione rappresentativa nello Stato membro in cui è stato designato così come in un altro Stato membro. Prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione tra questi due tipi di azioni rappresentative. Se un ente legittimato propone un'azione rappresentativa in uno Stato membro diverso da quello della sua designazione, tale azione dovrebbe essere considerata un'azione transfrontaliera. Se un ente legittimato propone un'azione rappresentativa nello Stato membro in cui è designato, l'azione dovrebbe essere considerata un'azione rappresentativa nazionale anche se è proposta nei confronti di un professionista domiciliato in un altro Stato membro o anche se vi sono rappresentati consumatori di vari Stati membri. Per determinare il tipo di azione rappresentativa dovrebbe essere decisivo lo Stato membro in cui l'azione è proposta. Per questo motivo, non dovrebbe essere possibile che un'azione rappresentativa nazionale diventi transfrontaliera nel corso del procedimento e viceversa.

(9 ter) Le organizzazioni dei consumatori, in particolare, dovrebbero svolgere un ruolo attivo nell'assicurare il rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e si trovano tutte nella posizione ideale per richiedere lo status di ente legittimato conformemente al diritto nazionale. In base alle tradizioni giuridiche nazionali, anche gli enti pubblici potrebbero svolgere un ruolo attivo nell'assicurare il rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione proponendo le azioni rappresentative previste dalla presente direttiva.

- (10) [...] **Ai fini delle azioni rappresentative transfrontaliere**, [...] gli enti legittimati dovrebbero **soddisfare gli stessi** criteri [...] **in tutta l'Unione**. In particolare, essi dovrebbero essere **persone giuridiche** regolarmente costituite a norma del diritto di uno Stato membro e **avere un certo grado di stabilità e attività pubblica**, [...] [...] **non dovrebbero perseguire scopo di** lucro e dovrebbero avere un interesse legittimo, **in base al loro oggetto sociale, a tutelare gli interessi dei consumatori** [...] **nel rispetto della** pertinente normativa dell'Unione. [...] **Al fine di tutelare i consumatori, tali enti legittimati dovrebbero possedere determinate qualità necessarie per prendere decisioni in relazione alle azioni rappresentative a nome dei consumatori. Dovrebbero possedere conoscenze e competenze nel rispettivo settore d'attività, compresa una comprensione del diritto tale da poter prendere in maniera indipendente decisioni informate sull'opportunità o meno di proporre un'azione rappresentativa, fermo restando il loro diritto di avvalersi di consulenti legali quali, ad esempio, avvocati. Al fine di garantire la loro indipendenza, gli enti legittimati dovrebbero essere finanziariamente solidi e stabili, tenendo conto, per esempio, di eventuali entrate o attività in loro possesso. Essi dovrebbero inoltre essere pienamente trasparenti in merito alla fonte del loro finanziamento e prevedere le opportune procedure per evitare influenze negative sugli interessi collettivi dei consumatori rappresentati. In particolare, gli enti legittimati non dovrebbero essere influenzati da terzi, diversi dai loro consulenti legali e dai consumatori interessati, nell'adottare decisioni procedurali nel contesto dell'azione rappresentativa, anche con riguardo agli accordi transattivi. Tali terzi non dovrebbero fornire un finanziamento per un'azione rappresentativa di natura risarcitoria nei confronti di un convenuto che è un concorrente del finanziatore oppure nei confronti di un convenuto dal quale il finanziatore dipende. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare eventuali finanziamenti pubblici.**

(10 bis) Riguardo agli enti legittimati designati ai fini di azioni rappresentative nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire liberamente i criteri applicabili a tali enti conformemente alla loro legislazione nazionale. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter applicare i criteri stabiliti dalla presente direttiva per gli enti legittimati designati ai fini di azioni transfrontaliere anche nei confronti degli enti legittimati che agiscono solo ai fini di azioni nazionali.

(10 ter) I criteri applicati agli enti legittimati in azioni rappresentative transfrontaliere o nazionali non dovrebbero ostacolare il funzionamento efficace delle azioni rappresentative previste dalla presente direttiva.

(10 quater) Gli Stati membri potrebbero stabilire norme per limitare il diritto di un ente legittimato di proporre un'azione rappresentativa transfrontaliera al settore di attività di tale ente. Le norme potrebbero prevedere, per esempio, che gli enti legittimati che tutelano gli interessi dei consumatori nel settore della sicurezza degli alimenti o dei diritti dei passeggeri possano proporre solo azioni rappresentative transfrontaliere correlate a tali fini.

[...]

(11 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter designare anticipatamente gli enti legittimati. Tuttavia, ai fini delle azioni rappresentative nazionali, gli Stati membri potrebbero anche, o in alternativa, designare gli enti legittimati *ad hoc* per un'azione specifica. Tale designazione potrebbe essere effettuata dall'organo giurisdizionale o dall'autorità amministrativa aditi, anche mediante accettazione, se del caso. Tuttavia, ai fini delle azioni rappresentative transfrontaliere sono necessarie garanzie comuni. Non dovrebbe pertanto essere consentito agli enti legittimati designati *ad hoc* di proporre azioni rappresentative transfrontaliere.

(11 ter) Dovrebbe spettare allo Stato membro designante provvedere affinché l'ente legittimato designato ai fini di azioni rappresentative transfrontaliere soddisfi i criteri, valutare se continui a soddisfarli e, se necessario, revocare la designazione dell'ente legittimato. Gli Stati membri dovrebbero valutare il soddisfacimento dei criteri da parte dell'ente legittimato almeno ogni cinque anni.

(11 quater) Se sono sollevate riserve riguardo al soddisfacimento dei criteri da parte dell'ente legittimato, lo Stato membro che ha designato tale ente dovrebbe indagare sulle riserve sollevate e, se del caso, revocare la designazione. Gli Stati membri dovrebbero designare punti di contatto nazionali ai fini della trasmissione e del ricevimento delle richieste di indagini.

(11 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere proposte dinanzi ai rispettivi organi giurisdizionali o autorità amministrative da enti legittimati designati ai fini di tali azioni rappresentative in un altro Stato membro. Inoltre, gli enti legittimati di diversi Stati membri dovrebbero poter unire le forze in un'unica azione rappresentativa dinanzi a un singolo foro, fatte salve le pertinenti norme sulla competenza giurisdizionale. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa aditi di esaminare se l'azione possa essere trattata come un'unica azione rappresentativa.

(11 sexies) È opportuno assicurare il riconoscimento reciproco della capacità giuridica degli enti legittimati designati ai fini di azioni rappresentative transfrontaliere. L'identità di tali organizzazioni ed enti pubblici dovrebbe essere comunicata alla Commissione e la Commissione dovrebbe rendere pubblico il corrispondente elenco. L'inserimento nell'elenco dovrebbe costituire la prova della capacità giuridica dell'organizzazione o dell'ente pubblico che propone l'azione. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto di valutare se il fine dell'ente legittimato giustifichi l'azione in un caso specifico.

(11 sexies bis) Al fine di prevenire conflitti di interessi, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme in base alle quali i rispettivi organi giurisdizionali o autorità amministrative potrebbero esaminare se un ente legittimato che propone un'azione rappresentativa transfrontaliera di natura risarcitoria sia finanziato da un terzo avente un interesse economico nell'esito di una determinata azione rappresentativa transfrontaliera e, in caso affermativo, negare la capacità giuridica dell'ente legittimato ai fini di tale azione.

(11 septies) All'atto di proporre un'azione rappresentativa transfrontaliera, l'ente legittimato dovrebbe avere l'obbligo di confermare all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa che sovrintende all'azione che esso soddisfa i criteri. Ciononostante, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa dovrebbe esaminare il soddisfacimento dei criteri qualora venga a conoscenza di eventuali giustificate riserve a tale riguardo.

(11 octies) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per far fronte a situazioni in cui le informazioni presentate da un ente in merito al soddisfacimento dei criteri non siano corrette. Tali misure potrebbero comprendere, per esempio, sanzioni, il rigetto dell'azione o altre misure procedurali. Il rigetto dell'azione non dovrebbe tuttavia pregiudicare i diritti dei consumatori interessati dall'azione.

(11 nonies) Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative dovrebbero essere in grado di valutare l'ammissibilità di una specifica azione rappresentativa transfrontaliera ai sensi del diritto nazionale. Conformemente al principio di non discriminazione, i requisiti di ammissibilità applicati a specifiche azioni rappresentative transfrontaliere non dovrebbero differire da quelli applicati a specifiche azioni rappresentative nazionali.

[...]

(12 bis) I provvedimenti inibitori hanno lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori indipendentemente da perdite o danni effettivi subiti da singoli consumatori. I provvedimenti inibitori possono obbligare i professionisti ad adottare specifiche misure, ad esempio fornire ai consumatori le informazioni precedentemente omesse in violazione di un obbligo legale. Una decisione in merito a un provvedimento inibitorio non dovrebbe dipendere dal fatto che la pratica sia stata posta in essere intenzionalmente o per negligenza.

(12 ter) Nel proporre un'azione rappresentativa, l'ente legittimato dovrebbe fornire all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa informazioni sufficienti sui consumatori interessati dall'azione. Le informazioni dovrebbero consentire all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa di stabilire la propria competenza e il diritto applicabile. In un caso collegato a un illecito civile, ciò comporterebbe l'obbligo di comunicare all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa il luogo in cui l'evento dannoso che lede i consumatori è avvenuto o potrebbe avvenire. Il livello di dettaglio delle informazioni richieste potrebbe variare a seconda del tipo di provvedimento che l'ente legittimato vorrebbe ottenere e dall'eventualità che sia applicato un meccanismo di partecipazione o di non partecipazione. Inoltre, nel proporre un'azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti inibitori, l'eventuale sospensione o interruzione dei termini di prescrizione applicabili a successive domande risarcitorie comporterebbe l'obbligo per l'ente legittimato di fornire informazioni sufficienti sul gruppo di consumatori interessati dall'azione.

(13) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli enti legittimati siano in grado di chiedere provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori. Al fine di aumentare l'efficacia procedurale delle azioni rappresentative, **gli Stati membri dovrebbero poter decidere che** gli enti legittimati [...] **abbiano** la possibilità di richiedere provvedimenti [...] **inibitori e risarcitori nell'ambito di** un'unica azione rappresentativa oppure nell'ambito di azioni rappresentative distinte. [...] . Laddove intentino un'unica azione, gli enti legittimati dovrebbero poter chiedere tutti i provvedimenti pertinenti nel momento in cui viene proposta l'azione oppure presentare prima istanza di provvedimenti inibitori e successivamente, e ove opportuno, di provvedimenti risarcitori.

(13 bis) L'ente legittimato che propone l'azione rappresentativa ai sensi della presente direttiva dovrebbe chiedere i pertinenti provvedimenti, compresi provvedimenti risarcitori, nell'interesse dei consumatori lesi da una violazione. L'ente legittimato dovrebbe avere i diritti e gli obblighi procedurali della parte ricorrente del procedimento. Gli Stati membri potrebbero concedere ai singoli consumatori interessati dall'azione determinati diritti nell'ambito dell'azione rappresentativa. Tuttavia, i singoli consumatori non dovrebbero poter interferire con le decisioni procedurali adottate dagli enti legittimati, richiedere singolarmente prove nell'ambito del procedimento o proporre un ricorso individuale avverso le decisioni procedurali adottate dall'organo giurisdizionale o dall'autorità amministrativa che sovrintende all'azione rappresentativa. I singoli consumatori non dovrebbero neanche avere obblighi procedurali nell'ambito dell'azione rappresentativa.

(13 ter) Tuttavia, i consumatori interessati dovrebbero avere il diritto di beneficiare dell'azione rappresentativa. Nelle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori, tali benefici assumerebbero la forma di rimedi, quali indennizzo, riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto o rimborso del prezzo pagato. Nelle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori, il beneficio consisterebbe nella cessazione o nella proibizione della pratica costituente violazione.

(13 quater) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali in materia di recupero delle spese di procedimento o il principio di soccombenza. I singoli consumatori interessati da un'azione non dovrebbero sostenere le spese del procedimento, né quelle fatte valere dall'ente legittimato o dal professionista. Dovrebbero essere applicate deroghe a questa regola solamente in circostanze eccezionali previste dal diritto nazionale, come nel caso in cui un consumatore abbia causato deliberatamente o per negligenza spese giudiziarie inutili, per esempio prolungando il procedimento attraverso un comportamento illecito, ovvero nel caso in cui ciò sia altrimenti giustificato in via eccezionale. Le spese del procedimento dovrebbero comprendere, per esempio, le spese derivanti dal fatto che una delle parti è stata rappresentata da un avvocato o da altro professionista del diritto o le spese derivanti dalla notificazione o dalla traduzione di documenti. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme che consentano agli enti legittimati di chiedere contributi di adesione o analoghi oneri di partecipazione di modesta entità ai consumatori che hanno esplicitamente espresso la volontà di essere rappresentati da un ente legittimato nell'ambito di una determinata azione rappresentativa di natura risarcitoria.

[...]

(14 bis) I provvedimenti inibitori dovrebbero comprendere misure definitive e provvisorie. Queste ultime potrebbero includere misure temporanee, precauzionali e preventive volte a far cessare una pratica in corso o a vietare una pratica che non sia stata posta in essere ma presenti il rischio di causare un danno grave o irreversibile ai consumatori. I provvedimenti inibitori potrebbero inoltre comprendere misure che stabiliscano che una determinata pratica costituisce una violazione del diritto, nei casi in cui tale pratica sia cessata prima della proposizione delle azioni rappresentative, se sussiste ancora la necessità di stabilire che una siffatta pratica costituisce una violazione del diritto, per esempio al fine di agevolare azioni complementari volte a ottenere provvedimenti risarcitori. Essi potrebbero altresì comprendere l'obbligo per il professionista che ha commesso la violazione di pubblicare, integralmente o parzialmente, nella forma ritenuta adeguata, la decisione relativa al provvedimento o una dichiarazione rettificativa.

(14 ter) Prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un obbligo di consultazione preliminare a carico della parte che intende proporre un'azione inibitoria, onde consentire alla parte convenuta di porre termine alla violazione contestata. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che tale consultazione preliminare avvenga di concerto con un organismo pubblico indipendente da essi designato. Qualora gli Stati membri abbiano stabilito che è necessaria una consultazione preliminare, è opportuno fissare un termine massimo di due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione oltre il quale, ove non cessi la violazione, la parte richiedente abbia il diritto di adire senza ulteriori indugi l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa competente. Tali requisiti potrebbero essere applicati anche ad azioni volte a ottenere provvedimenti risarcitori, conformemente al diritto nazionale.

[...]

(15 bis) La presente direttiva prevede un meccanismo procedurale che non pregiudica le norme che stabiliscono diritti sostanziali dei consumatori a rimedi contrattuali ed extracontrattuali laddove i loro interessi siano stati lesi da una violazione, come il diritto al risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto, al rimborso, alla sostituzione, alla riparazione o alla riduzione del prezzo, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione o nazionale. La presente direttiva non dovrebbe consentire l'imposizione di risarcimenti a carattere punitivo nei confronti del professionista che ha commesso la violazione o l'assegnazione di un risarcimento eccessivo ai consumatori lesi da una violazione. Un'azione rappresentativa di natura risarcitoria ai sensi della presente direttiva può essere intentata soltanto laddove il diritto dell'Unione o nazionale preveda tali diritti sostanziali.

(15 ter) I consumatori interessati da un'azione rappresentativa di natura risarcitoria dovrebbero disporre di adeguate opportunità, dopo la proposizione dell'azione stessa, per esprimere la volontà di essere rappresentati o meno dall'ente legittimato nell'ambito di tale specifica azione rappresentativa e di beneficiare o meno dei pertinenti risultati di tale azione rappresentativa. Per meglio rispondere alle loro tradizioni giuridiche, gli Stati membri dovrebbero prevedere un meccanismo di partecipazione o un meccanismo di non partecipazione, o una combinazione di entrambi. Nel quadro di un meccanismo di partecipazione, i consumatori dovrebbero essere tenuti a esprimere esplicitamente la volontà di essere rappresentati dall'ente legittimato nell'ambito di un'azione rappresentativa di natura risarcitoria. Nel quadro di un meccanismo di non partecipazione, i consumatori dovrebbero essere tenuti a esprimere esplicitamente la volontà di non essere rappresentati dall'ente legittimato nell'ambito di un'azione rappresentativa di natura risarcitoria. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere in quale fase dell'azione rappresentativa i singoli consumatori possano esercitare il loro diritto di partecipare o no al procedimento.

(15 ter bis) Gli Stati membri che prevedono un meccanismo di partecipazione dovrebbero poter esigere che alcuni consumatori partecipino all'azione volta a ottenere un provvedimento risarcitorio prima della proposizione dell'azione, purché altri consumatori abbiano la possibilità di partecipare anche dopo la proposizione dell'azione.

(15 quater) Tuttavia, al fine di garantire una buona amministrazione della giustizia ed evitare decisioni incompatibili, dovrebbe essere richiesto un meccanismo di partecipazione per un'azione rappresentativa di natura risarcitoria qualora i consumatori lesi da una violazione non risiedano abitualmente nello Stato membro dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinanzi cui l'azione rappresentativa è intentata. In tal caso, i consumatori dovrebbero essere tenuti a esprimere esplicitamente la volontà di essere rappresentati nell'ambito di tale azione rappresentativa al fine di essere vincolati dal relativo esito.

(15 quinquies) Quando i consumatori esprimono esplicitamente o tacitamente la volontà di essere rappresentati da un ente legittimato nell'ambito di un'azione rappresentativa di natura risarcitoria, a prescindere che l'azione venga intentata nel quadro di un meccanismo di partecipazione o di non partecipazione, non dovrebbero più poter essere rappresentati nell'ambito di altre azioni rappresentative né intentare azioni individuali con la stessa *causa petendi* e contro lo stesso professionista. Tuttavia, ciò non dovrebbe valere se un consumatore, dopo aver esplicitamente o tacitamente espresso la volontà di essere rappresentato nell'ambito di un'azione rappresentativa di natura risarcitoria, sceglie successivamente di rinunciare a partecipare a tale azione conformemente al diritto nazionale, per esempio quando un consumatore rifiuta successivamente di essere vincolato da una transazione.

(15 sexies) Per ragioni di rapidità ed efficienza, gli Stati membri potrebbero altresì, nel rispetto della loro normativa nazionale, accordare ai consumatori la possibilità di beneficiare direttamente di un provvedimento risarcitorio dopo la sua emanazione, senza altri requisiti riguardanti una precedente partecipazione all'azione.

(15 septies) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme per il coordinamento tra le azioni rappresentative, le azioni individuali avviate da singoli consumatori e qualsiasi altra azione volta a tutelare gli interessi individuali e collettivi dei consumatori prevista dal diritto nazionale e dell'Unione. I provvedimenti inibitori emanati in virtù della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le azioni individuali di natura risarcitoria intentate dai consumatori lesi dalla pratica oggetto dei provvedimenti inibitori.

[...]

[...]

- (18) Gli Stati membri [...] **dovrebbero** richiedere agli enti legittimati di fornire informazioni sufficienti a sostenere un'azione rappresentativa di natura risarcitoria, incluse una descrizione del gruppo di consumatori [...] **lesi** dalla violazione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere nell'ambito dell'azione rappresentativa. L'ente legittimato non dovrebbe essere tenuto a identificare individualmente tutti i consumatori interessati dall'azione per poter**la** avviare [...]. Nelle azioni rappresentative di natura risarcitoria, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa dovrebbe verificare fin dalle primissime fasi del procedimento se il caso si presti a formare oggetto di un'azione rappresentativa, in considerazione della natura della violazione e delle caratteristiche dei danni subiti dai consumatori [...] **lesi**.

[...]

(19 bis) Il provvedimento risarcitorio dovrebbe identificare i singoli consumatori o almeno descrivere il gruppo di consumatori che ha diritto ai rimedi previsti da tale provvedimento e, se del caso, indicare il metodo di quantificazione e le misure pertinenti che i consumatori e i professionisti devono adottare per l'attuazione dei rimedi. I consumatori che hanno diritto ai rimedi dovrebbero poterli ottenere senza avviare procedimenti distinti. Ad esempio, il requisito di un procedimento distinto implica l'obbligo per il consumatore di intentare un'azione individuale dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'autorità amministrativa per la quantificazione del danno. Al contrario, al fine di ottenere un risarcimento individuale, i consumatori possono essere obbligati a intraprendere determinati passi, come rivolgersi al soggetto incaricato dell'esecuzione del provvedimento risarcitorio.

(19 ter) Gli Stati membri dovrebbero stabilire o mantenere norme relative ai limiti di tempo, quali termini di prescrizione o altri termini entro cui esercitare il diritto di risarcimento, a cui i singoli consumatori devono attenersi per beneficiare dei provvedimenti risarcitori. Gli Stati membri possono stabilire norme relative alla destinazione di eventuali fondi di risarcimento rimasti inutilizzati che non sono stati riscossi entro i limiti di tempo stabiliti.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

(26) Le transazioni [...] collettive volte a ottenere provvedimenti risarcitori per i consumatori danneggiati dovrebbero essere incoraggiate [...] **nel quadro di** un'azione rappresentativa [...] **di natura risarcitoria**.

[...]

(28) L'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa dovrebbe [...] **poter** invitare il professionista [...] e l'ente legittimato che ha intentato l'azione rappresentativa **di natura risarcitoria** ad avviare trattative finalizzate a raggiungere un accordo transattivo in merito al risarcimento da accordare ai consumatori interessati **dall'azione**. [...]

[...]

- (30) Eventuali accordi transattivi [...] raggiunti nel contesto di un'azione rappresentativa **di natura risarcitoria** [...] dovrebbero essere approvati dall'organo giurisdizionale o dall'autorità amministrativa, **a meno che le condizioni della transazione non possano essere eseguite o la transazione stessa sia contraria a disposizioni imperative del diritto nazionale applicabili alla causa petendi alle quali non si può derogare in via contrattuale a scapito dei consumatori. Ad esempio, una transazione che lasci esplicitamente immutata una clausola contrattuale che conferisce al professionista il diritto esclusivo di interpretare qualsiasi altra clausola del contratto potrebbe essere contraria alle disposizioni imperative del diritto nazionale.**
- (30 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme che consentano agli organi giurisdizionali o alle autorità amministrative di negare l'approvazione di una transazione anche qualora la ritengano iniqua.**
- (30 ter) Gli Stati membri potrebbero stabilire norme in base alle quali ai singoli consumatori interessati è data la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati da una transazione.**
- (31) Garantire che i consumatori siano informati dell'azione rappresentativa è fondamentale per il successo della stessa. [...] **Occorre che i consumatori siano al corrente dell'azione per poter esprimere esplicitamente o tacitamente la volontà di essere rappresentati nell'ambito di un'azione rappresentativa di natura risarcitoria. Gli Stati membri dovrebbero renderlo possibile stabilendo norme adeguate in materia di divulgazione ai consumatori delle informazioni relative alle azioni. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere i soggetti responsabili della divulgazione delle informazioni.** [...]

(31 bis) I consumatori dovrebbero essere informati anche delle decisioni definitive che prevedono provvedimenti inibitori, provvedimenti risarcitori o transazioni approvate, dei loro diritti in seguito all'accertamento di una violazione e dei successivi passi che i consumatori interessati devono intraprendere, in particolare per ottenere provvedimenti risarcitori. I rischi reputazionali associati alla diffusione di informazioni relative alla violazione sono altresì importanti per l'effetto deterrente che esercitano sui professionisti che violano i diritti dei consumatori.

(32) Per essere efficaci, le informazioni dovrebbero essere adeguate e proporzionate alle circostanze del caso. [...] Tali informazioni possono essere fornite, ad esempio, sul sito web del professionista, sui social media, sui mercati online o su quotidiani ad ampia diffusione, inclusi quelli distribuiti esclusivamente tramite mezzi di comunicazione elettronici. Laddove possibile **e opportuno**, i consumatori dovrebbero essere informati individualmente tramite posta elettronica o ordinaria. Su richiesta, tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili a persone con disabilità.

(32 bis) Dovrebbe spettare al professionista che ha commesso la violazione informare, a proprie spese, tutti i consumatori interessati dei provvedimenti inibitori o risarcitori definitivi. Il professionista dovrebbe inoltre informare i consumatori di una transazione approvata da un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa. Gli Stati membri potrebbero stabilire norme in base alle quali tale obbligo dipende dalla richiesta dell'ente legittimato. Se, in base al diritto nazionale, le informazioni relative a decisioni definitive e transazioni approvate sono fornite ai consumatori interessati dall'azione da parte dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa oppure dell'ente legittimato, il professionista non dovrebbe essere tenuto a fornire le informazioni una seconda volta.

(33) [...] **Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa di qualsiasi Stato membro recante accertamento di una violazione a danno degli interessi collettivi dei consumatori possa essere usata come prova dell'esistenza di tale violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria intentate dinanzi agli organi giurisdizionali o alle autorità amministrative nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione. In coerenza con l'indipendenza della magistratura e la libera valutazione delle prove, ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale in materia di valutazione delle prove.**

[...]

(35) [...] I termini di prescrizione sono di norma sospesi quando viene intentata l'azione. Tuttavia, le azioni volte a ottenere provvedimenti inibitori non producono necessariamente tale effetto in relazione a successivi provvedimenti risarcitori che possono derivare dalla medesima violazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché un'azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento inibitorio abbia l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati dall'azione, di modo che tali consumatori, individualmente o rappresentati da un ente legittimato, non siano impossibilitati a intentare successivamente un'azione di natura risarcitoria per la presunta violazione a causa della scadenza dei termini di prescrizione durante le azioni rappresentative volte a ottenere detto provvedimento inibitorio. L'ente legittimato, allorché intenta un'azione rappresentativa di natura inibitoria, dovrebbe definire con sufficiente precisione il gruppo di consumatori i cui interessi sono lesi dalla presunta violazione che potrebbe eventualmente introdurre un reclamo a seguito di tale violazione e che potrebbe essere danneggiato dalla scadenza dei termini di prescrizione durante l'azione di natura inibitoria. Per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che anche un'azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento risarcitorio dovrebbe avere l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati da tale azione.

(35 bis) Al fine di garantire la certezza del diritto, la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione imposte ai sensi della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alle domande di natura risarcitoria basate su violazioni verificatesi il [data di applicazione della presente direttiva] o successivamente a tale data. Ciò non dovrebbe precludere l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione, che erano già applicabili prima del [data di applicazione della direttiva], alle domande di natura risarcitoria basate su violazioni verificatesi prima di tale data.

- (36) Le azioni rappresentative [...] **volte a ottenere provvedimenti inibitori** dovrebbero essere trattate con la dovuta sollecitudine procedurale. **Se una violazione è in corso, si potrebbe accentuare la necessità di procedere sollecitamente.** [...] **Le azioni volte a ottenere provvedimenti inibitori con effetto provvisorio** dovrebbero [...], **se opportuno,** essere trattate mediante procedura **sommatoria** [...] al fine di evitare eventuali ulteriori danni cagionati dalla violazione.
- (37) Le prove costituiscono un elemento importante per stabilire [...] **la fondatezza di un'azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti inibitori o risarcitori.** Tuttavia, i rapporti tra imprese e consumatori sono spesso caratterizzati da asimmetria delle informazioni e le **prove** necessarie [...] potrebbero essere in possesso esclusivamente del professionista, nel qual caso sarebbero inaccessibili all'ente legittimato. Gli enti legittimati dovrebbero pertanto [...] **avere il** diritto di chiedere all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa competente **di disporre** che il professionista divulghi le prove relative al loro reclamo [...]. **D'altro canto, tenuto conto del principio dell'eguaglianza delle armi, il professionista dovrebbe avere analogo diritto a richiedere prove che siano nella disponibilità dell'ente legittimato.** La necessità, l'estensione e la proporzionalità [...] **della** divulgazione **delle prove** dovrebbero essere attentamente valutate, **in conformità del diritto procedurale nazionali,** dall'organo giurisdizionale o dall'autorità amministrativa che sovrintende l'azione rappresentativa, tenendo conto della tutela degli interessi legittimi di terzi e fatte salve le norme nazionali e dell'Unione in materia di riservatezza.

- (38) Al fine di garantire l'efficacia delle azioni rappresentative, ai professionisti responsabili di violazioni dovrebbero essere applicate sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate [...] **per mancato rispetto o rifiuto di rispettare un provvedimento inibitorio. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tali sanzioni possano assumere la forma di ammende, per esempio sospensioni condizionali, pagamenti periodici o penalità di mora. Dovrebbero inoltre essere previste sanzioni per mancato rispetto o rifiuto di rispettare un'ingiunzione a fornire informazioni ai consumatori interessati su decisioni definitive o transazioni, ovvero a divulgare prove. È opportuno che in caso di rifiuto di rispettare un'ingiunzione a divulgare prove possano essere applicate anche sanzioni di tipo diverso, come le misure procedurali.**
- (39) Tenuto conto del fatto che le azioni rappresentative perseguono un interesse pubblico tutelando gli interessi collettivi dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero **mantenere o mirare a trovare mezzi per** garantire che gli enti legittimati non siano impossibilitati a intentare azioni rappresentative in virtù della presente direttiva a causa dei costi associati ai procedimenti. **Tali mezzi potrebbero includere l'applicazione di diritti amministrativi e giudiziari contenuti, la concessione agli enti legittimati dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, se necessario, o la fornitura agli stessi di fondi pubblici per la proposizione di azioni rappresentative nonché altri mezzi di sostegno. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a finanziare azioni rappresentative.**
- (40) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra enti legittimati di diversi Stati membri si sono dimostrati utili per far fronte **in particolare** alle violazioni transfrontaliere. È necessario continuare a estendere le misure in materia di sviluppo delle capacità e cooperazione a un numero maggiore di enti legittimati dell'Unione al fine di aumentare il ricorso alle azioni rappresentative con implicazioni transfrontaliere.

(40 bis) Ai fini della valutazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione dati sulle azioni rappresentative intentate ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul numero e sul tipo di azioni rappresentative che sono state concluse da uno qualsiasi dei loro organi giurisdizionali o autorità amministrative. È opportuno fornire anche informazioni sui risultati delle azioni rappresentative, ad esempio se sono risultate ammissibili, se hanno avuto esito positivo o se sono sfociate in una transazione approvata. Al fine di alleggerire gli oneri amministrativi derivanti agli Stati membri dall'adempimento di tali obblighi, dovrebbe essere sufficiente, in particolare per quanto riguarda i provvedimenti inibitori, fornire alla Commissione informazioni generali sul tipo di violazioni e sulle parti. Per quanto concerne le parti, ad esempio, dovrebbe essere sufficiente comunicare alla Commissione se l'ente legittimato sia stato un ente pubblico o un'organizzazione di consumatori nonché indicarle il settore di attività del professionista, ad esempio i servizi finanziari. In alternativa, gli Stati membri potrebbero fornire alla Commissione copie delle decisioni o delle transazioni pertinenti. Le informazioni sull'identità dei consumatori interessati dalle azioni rappresentative non dovrebbero essere fornite.

[...]

(42) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, essa dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, inclusi quelli relativi al diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo nonché il diritto di difesa.

- (43) Per quanto riguarda il diritto in materia ambientale, la presente direttiva tiene conto della Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (“convenzione di Aarhus”).
- (44) L'obiettivo della presente direttiva, [...] ossia **assicurare l'istituzione in tutti gli Stati membri** di un meccanismo di azione rappresentativa **per ottenere provvedimenti inibitori e risarcitori** a tutela degli interessi collettivi dei consumatori al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori dell'Unione e il [...] funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente mediante azioni adottate esclusivamente dagli Stati membri, ma, a motivo delle implicazioni transfrontaliere delle [...] **violazioni**, può essere conseguito meglio a livello di Unione. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (45) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (46) È opportuno prevedere norme relative all'applicazione temporale della presente direttiva.
- (47) È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2009/22/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1 *Oggetto*

1. La presente direttiva stabilisce norme [...] **che garantiscono che** azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori **siano disponibili in tutti gli Stati membri**, [...] **prevedendo** adeguate garanzie per evitare l'abuso del contenzioso. **Le misure adottate per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri hanno per obiettivo il migliore funzionamento del mercato interno sulla base del raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori.**
2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore [...] i mezzi procedurali **per** la tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale. **Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché almeno un meccanismo di azione rappresentativa sia conforme alla presente direttiva.**

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato I, **anche come recepite nel diritto nazionale**, che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori. **La presente direttiva non pregiudica le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato I.** Essa si applica alle violazioni nazionali e transfrontaliere, anche qualora le violazioni siano cessate prima dell'avvio o della conclusione dell'azione rappresentativa.
2. La presente direttiva non pregiudica le norme che stabiliscono i rimedi contrattuali ed extracontrattuali a disposizione dei consumatori per tali violazioni nell'ambito del diritto dell'Unione o nazionale.
3. La presente direttiva non pregiudica le norme dell'Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla competenza giurisdizionale, **al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni nonché** al diritto applicabile.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- 2) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite qualunque altra persona che opera in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

- 3) "interessi collettivi dei consumatori": gli interessi **generali** [...] dei [...] consumatori **e, in particolare ai fini dei provvedimenti risarcitori, gli interessi di un gruppo di consumatori**;
- 4) "azione rappresentativa": un'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori [...] **intentata da un ente legittimato e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento risarcitorio, o entrambi**;
- 4 bis) "azione rappresentativa nazionale": un'azione rappresentativa intentata da un ente legittimato nello Stato membro in cui l'ente legittimato stesso è designato;**
- 4 ter) "azione rappresentativa transfrontaliera": un'azione rappresentativa intentata da un ente legittimato in uno Stato membro diverso da quello in cui l'ente legittimato stesso è designato;**
- 5) "pratica": qualunque atto o omissione di un professionista;
- 6) "decisione definitiva": una decisione di un organo giurisdizionale **o di un'autorità amministrativa** di uno Stato membro [...] contro cui non si può o non si può più [...] **ricorrere con mezzi d'impugnazione ordinari**.

Capo 2

Azioni rappresentative

Articolo 4

Enti legittimati ai fini di azioni rappresentative nazionali

1. Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative **nazionali** possano essere intentate da enti legittimati designati, su loro richiesta, [...] a questo scopo dagli Stati membri [...].

[...]

[...]

[...]

3. Gli Stati membri garantiscono che in particolare le organizzazioni di consumatori [...], **comprese quelle che rappresentano consumatori di più di uno Stato membro**, siano idonei **a chiedere** lo status di ente legittimato **in conformità del diritto nazionale**. [...]

4. [...]

4 bis. Gli Stati membri possono designare enti pubblici come enti legittimati.

4 ter. Gli Stati membri possono designare un ente legittimato *ad hoc* per una particolare azione rappresentativa, su richiesta di quest'ultimo.

4 quater. Le informazioni sugli enti legittimati designati anticipatamente ai fini di un'azione rappresentativa sono messe a disposizione del pubblico.

[...]

Articolo 4 bis

Designazione di enti legittimati ai fini di azioni rappresentative transfrontaliere

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti, in particolare le organizzazioni di consumatori, comprese quelle che rappresentano membri di più di uno Stato membro, siano idonei a chiedere lo status di ente legittimato ai fini di azioni rappresentative transfrontaliere.
2. Gli Stati membri possono designare enti pubblici come enti legittimati ai fini di azioni rappresentative transfrontaliere.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri designano un ente, su sua richiesta, come ente legittimato ai fini di azioni rappresentative transfrontaliere se esso soddisfa tutti i criteri seguenti:

a) è una persona giuridica regolarmente costituita in conformità del diritto dello Stato membro di designazione 18 mesi prima della richiesta di designazione e può dimostrare 12 mesi di attività pubblica effettiva nella tutela degli interessi dei consumatori;

b) in base al suo oggetto sociale ha un interesse legittimo a tutelare gli interessi dei consumatori previsti dalla normativa dell'Unione contemplata dalla presente direttiva;

c) non persegue scopo di lucro;

c bis) possiede le conoscenze e competenze nel suo settore di attività necessarie per intentare azioni rappresentative transfrontaliere in tale settore;

c bis bis) ha una situazione finanziaria solida e stabile;

c ter) non è influenzato da persone, diverse dai consumatori, che hanno un interesse economico a intentare un'azione rappresentativa, in particolare da professionisti, anche in caso di finanziamento da parte di terzi, e dispone di procedure per impedire una tale influenza;

c quater) diffonde pubblicamente con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare sul suo sito web, informazioni sui criteri di cui sopra e sulla fonte di finanziamento della sua attività in generale.

3 bis. Gli Stati membri possono stabilire norme per limitare il diritto di un ente legittimato a intentare un'azione rappresentativa al settore di attività di tale ente.

3 ter. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli enti legittimati di cui ai paragrafi 2 e 3 , compresi il nome e la finalità di tali enti legittimati nonché le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 3 bis, entro il... [un anno dopo la data di recepimento] e ogniqualvolta vi siano modifiche di detto elenco. Gli Stati membri rendono pubblico tale elenco.

La Commissione rende pubblico un elenco complessivo di tali enti legittimati. L'elenco è aggiornato ogni anno e ogniqualvolta siano comunicate modifiche alla Commissione.

- 4. Gli Stati membri valutano almeno ogni cinque anni se gli enti legittimati continuano a soddisfare i criteri di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri provvedono affinché l'ente legittimato perda il proprio status qualora non soddisfi più uno o più di tali criteri.**
- 5. Se uno Stato membro o la Commissione solleva riserve riguardo al soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 3 da parte di un ente legittimato, lo Stato membro che ha designato tale ente indaga sulle riserve sollevate e, se del caso, revoca la designazione qualora uno o più criteri non siano soddisfatti.**
- 6. Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali ai fini del paragrafo 5 e comunicano alla Commissione il nome e i recapiti di tali punti di contatto. La Commissione compila un elenco dei punti di contatto designati e mette tale elenco a disposizione degli Stati membri.**

Articolo 4 ter
Proposizione di azioni rappresentative transfrontaliere

1. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere proposte dinanzi ai rispettivi organi giurisdizionali o autorità amministrative da enti legittimati designati ai fini di tali azioni rappresentative in un altro Stato membro.
2. Gli Stati membri garantiscono che laddove la presunta violazione leda o possa ledere i consumatori di diversi Stati membri l'azione rappresentativa possa essere intentata dinanzi all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa competente di uno Stato membro da più enti legittimati di diversi Stati membri che agiscono congiuntamente al fine di proteggere l'interesse collettivo dei consumatori dei diversi Stati membri.
3. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative accettano l'elenco di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3 ter, come prova della capacità giuridica dell'ente legittimato di intentare un'azione rappresentativa transfrontaliera, fatto salvo il loro diritto di esaminare se l'oggetto sociale dell'ente legittimato giustifichi l'azione in un caso specifico.

Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono stabilire norme in base alle quali i rispettivi organi giurisdizionali o autorità amministrative hanno la competenza a esaminare se l'ente legittimato che propone un'azione rappresentativa transfrontaliera di natura risarcitoria sia finanziato da un terzo avente un interesse economico nell'esito dell'azione e, in caso affermativo, a negare la capacità giuridica dell'ente legittimato ai fini di tale specifica azione rappresentativa transfrontaliera.

4. All'atto di intentare un'azione rappresentativa transfrontaliera, l'ente legittimato conferma all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa dinanzi cui è intentata l'azione che esso soddisfa i criteri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3. Tuttavia, gli Stati membri possono adottare misure per garantire che l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa abbia la competenza a esaminare il soddisfacimento dei criteri qualora siano sollevate giustificate riserve a tale riguardo.

5. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far fronte a situazioni in cui le informazioni di cui al paragrafo 4 in merito al soddisfacimento dei criteri non siano corrette. Tali misure possono comprendere la possibilità per l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa di rigettare l'azione. Un tale rigetto non pregiudica i diritti dei consumatori interessati dall'azione.**
6. **Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative dinanzi a cui è intentata l'azione valutano l'ammissibilità di una specifica azione rappresentativa transfrontaliera ai sensi del diritto nazionale.**

Articolo 5
Azioni rappresentative [...]

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative **conformemente all'articolo 2** davanti agli organi giurisdizionali o alle autorità amministrative nazionali [...].

All'atto di intentare un'azione rappresentativa, l'ente legittimato fornisce all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa informazioni sufficienti sui consumatori interessati dall'azione.

2. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano il diritto di [...] chiedere [...], **se del caso, almeno i** seguenti provvedimenti:
- a) [...] provvedimenti [...] inibitori [...];
- [...]

b bis) provvedimenti risarcitori.

[...]

[...]

4. [...] Gli Stati membri [...] **possono consentire** agli enti legittimati [...] di richiedere, se del caso, i provvedimenti [...] di cui al paragrafo 2 con un'unica azione rappresentativa. **Gli Stati membri possono prevedere che tali provvedimenti siano emanati con un'unica decisione.**

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, nel quadro di un'azione rappresentativa, gli interessi dei consumatori siano rappresentati da enti legittimati e affinché gli enti abbiano i diritti e gli obblighi di una parte del procedimento. I consumatori interessati dall'azione hanno il diritto di beneficiare dei provvedimenti di cui al paragrafo 2. I consumatori interessati dall'azione possono sostenere le spese del procedimento solo in circostanze eccezionali conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri possono stabilire norme che prevedano contributi di adesione o analoghi oneri di partecipazione di modesta entità.

Articolo 5 bis
Provvedimenti inibitori

- 1. I provvedimenti inibitori di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sono:**
- a) un provvedimento provvisorio teso a far cessare o, se del caso, a vietare una pratica ritenuta costituire una violazione;**
 - b) un provvedimento definitivo teso a far cessare o, se del caso, a vietare una pratica che costituisce una violazione.**

1 bis. Un provvedimento di cui al paragrafo 1, lettera b), può comprendere, conformemente al diritto nazionale:

- a) un provvedimento volto ad accertare che la pratica costituisce una violazione;**
- b) l'obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, nella forma ritenuta adeguata, la decisione relativa al provvedimento o una dichiarazione rettificativa.**

2. Per chiedere un provvedimento inibitorio, l'ente legittimato non è tenuto a provare le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori lesi da una violazione, né l'intenzione o la negligenza del professionista. I consumatori interessati da un'azione rappresentativa volta ad ottenere un provvedimento inibitorio non sono tenuti a partecipare a tale azione rappresentativa.

3. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni legislative nazionali in base alle quali un ente legittimato può chiedere i provvedimenti inibitori di cui al paragrafo 1, lettera b), soltanto dopo aver tentato di ottenere la cessazione della violazione in consultazione con il professionista. Se il professionista, dopo aver ricevuto la richiesta di consultazione, non fa cessare la violazione entro due settimane, l'ente legittimato può intentare senza ulteriori indugi un'azione rappresentativa volta ad ottenere un tale provvedimento inibitorio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le pertinenti disposizioni legislative nazionali. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.

Articolo 5 ter
Provvedimenti risarcitori

- 1. Un provvedimento risarcitorio obbliga il professionista ad offrire ai consumatori interessati rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.**

- 2. Gli Stati membri stabiliscono norme su come e in quale fase i singoli consumatori interessati dall'azione possano esprimere esplicitamente o tacitamente la volontà, entro limiti di tempo appropriati dopo la proposizione dell'azione, di essere rappresentati o meno dall'ente legittimato nell'ambito dell'azione rappresentativa di natura risarcitoria e di essere vincolati dall'esito dell'azione.**

- 3. Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i singoli consumatori che non risiedono abitualmente nello Stato membro dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinanzi cui è stata proposta l'azione rappresentativa siano tenuti a esprimere esplicitamente la volontà di essere rappresentati nell'ambito di tale azione al fine di essere vincolati dal relativo esito.**

- 3 bis. I consumatori che hanno esplicitamente o tacitamente espresso la volontà di essere rappresentati nell'ambito di un'azione rappresentativa non possono essere rappresentati nell'ambito di altre azioni rappresentative né intentare un'azione individuale con la stessa *causa petendi* e contro lo stesso professionista.**

4. Se il provvedimento risarcitorio non specifica i singoli consumatori che hanno il diritto di beneficiare dei rimedi previsti dal provvedimento, esso contiene almeno una descrizione del gruppo di consumatori che ha il diritto di beneficiare di tali rimedi.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il provvedimento risarcitorio dia il diritto ai consumatori di ottenere il risarcimento dei danni senza che sia necessario intentare un'azione distinta.
6. Gli Stati membri stabiliscono o mantengono norme relative ai limiti di tempo entro cui i singoli consumatori possono beneficiare dei provvedimenti risarcitori. Gli Stati membri possono stabilire norme relative alla destinazione di eventuali fondi di risarcimento rimasti inutilizzati che non sono stati riscossi entro i limiti di tempo stabiliti.
7. I rimedi previsti dai provvedimenti risarcitori nel quadro di un'azione rappresentativa non pregiudicano eventuali rimedi supplementari a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione o nazionale che non sono stati oggetto di tale azione rappresentativa.
8. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative di natura risarcitoria senza la condizione dell'accertamento preliminare di una violazione da parte di un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa in un procedimento distinto.

[...]

[...]

[...]

Articolo 8
Transazioni risarcitorie

[...]

2. **Ai fini dell'approvazione di una transazione**, gli Stati membri garantiscono che [...] nell'ambito di [...] **un'azione rappresentativa** [...] **di natura risarcitoria**:

a) l'ente legittimato e il professionista possano proporre congiuntamente all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa una transazione relativa al risarcimento dei consumatori; o

b) l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa possano invitare l'ente legittimato e il [...] **professionista**, dopo averli consultati, a raggiungere una transazione concernente il risarcimento entro un limite di tempo ragionevole.

[...]

4. Le transazioni di cui al paragrafo [...] 2 [...] sono soggetti al controllo dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa. L'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa valuta [...] **la necessità o meno di negare l'approvazione di una transazione contraria a disposizioni imperative del diritto nazionale o comprendente condizioni che non possono essere eseguite** tenendo conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti, [...] **e in particolare di quelli dei** consumatori interessati. **Gli Stati membri possono stabilire norme che consentano all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa di negare l'approvazione di una transazione sulla base dell'eventuale carattere iniquo di quest'ultima.**
5. Se la transazione [...] non è approvata, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa prosegue **l'esame** dell'azione rappresentativa.
6. **Gli Stati membri possono stabilire norme in base alle quali ai** singoli consumatori interessati **dall'azione e dalla successiva transazione** è concessa la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati dalle transazioni di cui al paragrafo [...] 2 [...]. I [...] **rimedi** ottenuti mediante una transazione approvata in conformità del paragrafo 4 non pregiudicano eventuali [...] **rimedi** supplementari [...] **disponibili** ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione **che non sono stati oggetto di tale transazione.**

Articolo 9
Informazioni sulle azioni rappresentative

0. **Gli Stati membri stabiliscono norme volte a garantire che i consumatori interessati da un'azione rappresentativa di natura risarcitoria abbiano la possibilità di essere informati tempestivamente dell'azione con mezzi appropriati al fine di poter esercitare i loro diritti di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2.**

1. Gli Stati membri garantiscono che l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa faccia obbligo al professionista [...] di informare a sue spese i consumatori **interessati dall'azione** [...] delle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui all'articolo [...] 5 [...] e delle transazioni approvate di cui all'articolo 8, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti, anche, se del caso, mediante comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati. **Tale disposizione non si applica se i consumatori interessati sono informati in altro modo della decisione definitiva o della transazione approvata. Gli Stati membri possono stabilire norme in base alle quali tale obbligo dipende dalla richiesta dell'ente legittimato.**

1 bis. Se gli enti legittimati sono tenuti a informare i consumatori interessati in merito a un'azione, le spese necessarie correlate possono essere recuperate a carico del professionista in caso di esito positivo dell'azione.

Il primo comma si applica mutatis mutandis alle decisioni definitive.

2. Le informazioni di cui **ai paragrafi 0 e 1** includono una spiegazione, in un linguaggio comprensibile, dell'oggetto dell'azione rappresentativa, delle sue conseguenze giuridiche e, se del caso, dei successivi passi che i consumatori interessati devono intraprendere.

Articolo 10
Effetti delle decisioni definitive

Gli Stati membri provvedono affinché una **decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa di qualsiasi Stato membro recante accertamento** di una violazione a danno degli interessi collettivi dei consumatori [...] **possa essere considerata** come **prova** dell'esistenza di tale violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria dinanzi agli organi giurisdizionali **o alle autorità amministrative** nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione, **conformemente al diritto nazionale in materia di valutazione delle prove.**

[...]

Articolo 11
[...] Termini di prescrizione

Gli Stati membri [...] **provvedono affinché un'azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento inibitorio di cui all'articolo 5 bis abbia l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati dall'azione, di modo che tali consumatori non siano impossibilitati a intentare successivamente un'azione di natura risarcitoria per la presunta violazione a causa della scadenza dei termini di prescrizione durante le azioni rappresentative volte a ottenere detto provvedimento inibitorio. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché un'azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento risarcitorio di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, abbia l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati da tale azione.**

Articolo 12
Sollecitudine procedurale

1. Gli Stati membri garantiscono **che** le azioni rappresentative **volte a ottenere un provvedimento inibitorio** di cui all'articolo [...] **5 bis** [...] siano trattate con la dovuta sollecitudine.

2. Le azioni rappresentative volte a **ottenere provvedimenti provvisori tesi a far cessare o, se del caso, a vietare una pratica ritenuta costituire una violazione** [...] di cui all'articolo 5 [...] **bis, paragrafo 1, lettera a)**, sono, **se opportuno**, trattate mediante procedura [...] **sommaria**.

Articolo 13
Divulgazione delle prove

Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un ente legittimato che ha presentato [...] prove ragionevolmente disponibili sufficienti per supportare l'azione rappresentativa e che ha indicato ulteriori elementi di prova che si trovano nella disponibilità del convenuto **o di un terzo**, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa possa disporre, in conformità delle norme procedurali nazionali, che tali prove siano presentate dal convenuto **o dal terzo**, fatte salve le norme nazionali e dell'Unione in materia di riservatezza **e proporzionalità**. **Gli Stati membri provvedono affinché un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa possa, su richiesta del convenuto, ingiungere parimenti alla parte ricorrente o a un terzo di divulgare prove pertinenti, in conformità delle norme procedurali nazionali.**

Articolo 14
Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono [...] norme **atte ad assicurare che possano essere irrogate sanzioni per mancato rispetto o rifiuto di rispettare il provvedimento inibitorio di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, o all'articolo 5 bis, paragrafo 1 bis, lettera b), ovvero gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 13. Gli Stati membri** adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione di **tali norme**. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni possano essere irrogate sotto forma di ammende.

[...]

[...]

Articolo 15
Assistenza agli enti legittimati

1. Gli Stati membri adottano [...] misure **intese** a garantire che le spese di procedimento relative alle azioni rappresentative non [...] **diventino** ostacoli **insormontabili** [...] **che impediscano** agli enti legittimati [...] l'effettivo **esercizio del loro** diritto di chiedere i provvedimenti di cui all'articolo[...] 5 [...].

[...]

3. [...] **L**a Commissione sostiene e agevola la collaborazione degli enti legittimati e lo scambio e la divulgazione delle **informazioni in merito** a [...] buone pratiche ed esperienze in materia di risoluzione di violazioni [...].

[...]

[...]

Capo 3

Disposizioni finali

Articolo 17 **Abrogazione**

La direttiva 2009/22/UE è abrogata a decorrere dal *[data dell'applicazione della presente direttiva]*, fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 2.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 18 **Monitoraggio e valutazione**

1. Non prima di cinque anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione di quest'ultima e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Nella relazione, la Commissione esamina in particolare l'ambito di applicazione della presente direttiva definito nell'articolo 2 e nell'allegato I **nonché il funzionamento e l'efficacia della stessa in situazioni transfrontaliere, anche per quanto concerne la certezza del diritto.**

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuta se le norme relative ai diritti dei passeggeri nei settori del trasporto aereo e ferroviario offrano un livello di protezione dei consumatori comparabile a quello previsto dalla presente direttiva. In caso affermativo, la Commissione intende presentare opportune proposte, che possono consistere in particolare nell'esclusione degli atti di cui ai punti 10 e 15 dell'allegato I dall'ambito di applicazione della presente direttiva definito nell'articolo 2.
3. Su base annuale, e per la prima volta non prima di quattro anni dalla data di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1:
- a) il numero e **il tipo** di azioni rappresentative [...] **che sono state concluse da uno qualsiasi dei loro organi giurisdizionali o** autorità **amministrative**;
[...]
 - c) il tipo di violazioni [...] e le parti delle azioni rappresentative [...];
 - d) [...]
 - e) i risultati delle azioni rappresentative.
[...]

Articolo 19
Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [...] **trenta** mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...] **dodici** mesi dopo il termine di recepimento].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20
Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della presente direttiva alle [...] **azioni proposte il o** [...] dopo il [data di applicazione della presente direttiva].
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della direttiva 2009/22/CE alle [...] **azioni proposte** [...] prima del [data di applicazione della presente direttiva].

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative alla sospensione o all'interruzione dei termini di prescrizione che recepiscono l'articolo 11 si applichino soltanto alle domande di natura risarcitoria basate su violazioni verificatesi il [data di applicazione della presente direttiva] o successivamente a tale data. Ciò non preclude l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione, che erano già applicabili prima del [data di applicazione della direttiva], alle domande di natura risarcitoria basate su violazioni verificatesi prima di tale data.

Articolo 21
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 22
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

A – Diritto generale dei consumatori

- 1) Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).
- 2) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
- 4) Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

4 bis) Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

4 ter) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

4 quater) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4): articoli 3 e 5.

- 11) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
- 13) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21)[...].
- 14) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36): **articoli 20 e 22.**

- 35) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
- 59) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1): **articoli 3, 4 e 5**.

B – Informazioni sui prodotti ed etichettatura

- 3) Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
- 18) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1): **articoli da 1 a 35**.
- 26) Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46): **articoli 4, 5 e 6**.
- 30) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1): **articoli 9 e 10**.

- 36) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
- 58) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1): **articoli 3, 4, 5 e 6.**

C – Diritti dei passeggeri

10-bis) Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1).

- 10) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
- 12) Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
- 15) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

- 17) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articolo[...] 23 [...].

17 bis) Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).

- 31) Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
- 32) Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

D – Turismo

- 19) Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).
- 47) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).

E – Salute

- 6) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67): articoli da 86 a **90, 98 e 100**.

(6 bis) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59): articoli da 3 a 8 e 19, 20 e 21.

[...]

33 bis) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1): capo II.

33 ter) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176): capo II.

F – Commercio e servizi elettronici

- 5) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1): **articoli 5, 6 e 7, 10 e 11.**
- 28) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1): articoli 9, **10 e 11** [...], da 19 a 26 **e 28 ter.**
- 55) Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

G – Telecomunicazioni

- 7) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51): **articolo 10 e capo IV.**

7 bis) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36): articoli 88 e da 98 a 116 e allegati VI e VIII.

- 38) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).

- 51) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta **e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate** e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

H – Dati personali

- 8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articoli **da 4 a 8 e** 13.
- 53) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

I – Mercato dell'energia

- 20) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55): **articolo 3 e allegato I**.
- 21) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94): **articolo 3 e allegato I**.

J – Efficienza energetica

25) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10):

articolo 14 e allegato I.

[...]

39) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1): **articoli da 9 a 11 bis.**

K – Risoluzione delle controversie

40) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.

41) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.

L – Servizi finanziari generali

9) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

16) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

- 23) Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
- 24) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
- 37) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)

- 44) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34) [...].
- 46) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214) [...].
- 50) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

M – Servizi di investimento

- 22) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
- 34) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
- [...]

[...]

- 45) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349): **articoli da 23 a 29.**
- 48) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
- 49) Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
- 56) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
- 57) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

N – Servizi assicurativi e pensionistici

- 27) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1): articoli da 183 a 186.
- 52) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19): **articoli da 17 a 24 e 28, 29 e 30.**

[...]
